

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DETERMINAZIONE N. 400

DEL 18/06/2020

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019**

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Adozione procedura operativa "Macellazione speciale d'urgenza".



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamati i seguenti Regolamenti:

- **Reg. (CE) n. 853/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche e integrazioni;
- **Reg. (UE) 2017/625** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- **Reg. (UE) 2019/627** della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
- **Reg. (UE) 2019/628** della Commissione dell'8 aprile 2019 relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati;

Rilevato che ai sensi di quanto disposto dal sopra citato Regolamento CE 853/2004, Allegato III, Sez. I, Cap. VI, la Macellazione d'Urgenza rappresenta una particolare tipologia di macellazione eseguita fuori dal macello nei casi in cui "un animale per il resto sano", abbia "subito un incidente che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere": in questi casi il trasporto si configurerebbe come causa di ulteriori e inutili sofferenze;

Considerata l'opportunità, al fine di garantire su tutto il territorio del Dipartimento Veterinario l'espletamento, da parte dei Veterinari Ufficiali in servizio presso ATS Brescia, di una omogenea attività nei casi di Macellazione Speciale d'Urgenza (MSU) al di fuori del macello, sia in allevamento sia negli stabilimenti di macellazione, di definire una procedura contenente specifiche modalità operative da adottarsi nell'ambito di tale attività che rappresenta una priorità per il Servizio Pubblico per le ripercussioni sulla sicurezza alimentare e sul benessere degli animali;

Verificati, sotto i profili di forma e di contenuto, i documenti appositamente elaborati dal Servizio Igiene Alimenti e denominati "Procedura Macellazione Speciale D'urgenza" (allegato A composto da n. 15 pagine e Modulo 1) parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Vista la proposta del Responsabile Servizio Igiene degli Alimenti di origine animale, Dott. Antonio Vitali, qui Responsabile del Procedimento, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento

D E T E R M I N A

- a) di adottare, alla luce delle specifiche di cui in premessa, la procedura operativa denominata "Macellazione Speciale D'urgenza" (allegato A composto da n. 15 pagine e Modulo 1) parte integrante del presente provvedimento;
- b) di demandare al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale ogni conseguente adempimento inerente la procedura operativa oggetto di approvazione;
- c) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;



- d) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
Dott. Antonio Vitali



PROCEDURA OPERATIVA PER LA MACELLAZIONE SPECIALE D'URGENZA

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento CE 853/2004, Allegato III, Sez. I, Cap. VI, la Macellazione d'Urgenza al di fuori del macello rappresenta una particolare tipologia di macellazione eseguita fuori dal macello nei casi in cui un animale per il resto sano, abbia subito un evento per lo più di carattere traumatico o una turba metabolico-funzionale tale da renderlo di fatto non idoneo al trasporto: in questi casi il trasporto si configurerebbe come causa di ulteriori e inutili sofferenze.

Al fine di garantire su tutto il territorio del Dipartimento Veterinario l'espletamento da parte dei Veterinari Ufficiali in servizio presso ATS Brescia di omogenea attività nei casi di Macellazione Speciale d'Urgenza (MSU) al di fuori del macello, sia in allevamento sia negli stabilimenti di macellazione, si forniscono le indicazioni operative della presente procedura.

Vengono in particolare definite le specifiche modalità operative collegate a:

- visita Ante Mortem in allevamento (comprensiva di CERTIFICATO UFFICIALE come da Reg. (UE) 628/2019);
- stordimento e iugulazione in allevamento;
- trasporto al macello;
- controlli al macello;
- bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione;
- commercializzazione delle carni di animali macellati d'urgenza al di fuori del macello.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Reg. (CE) n. 178/2002** del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e s. m. e i.;
- **Reg. (CE) n. 852/04** del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e s. m. e i.;
- **Reg. (CE) n. 853/04** del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche e integrazioni;
- **Reg. (UE) 2017/625** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- **Reg. (UE) 2019/624** della Commissione dell'8 febbraio 2019 recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brescia</p>	<p>DIREZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE</p>	<p>Rev.: 01 Data 20/05/2020 PAG. 2 DI 15</p>
--	--	---

stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- **Reg. (UE) 2019/627** della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
- **Reg. (UE) 2019/628** della Commissione dell'8 aprile 2019 relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati;
- **Reg. (UE) 2016/429** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- **Reg. (UE) n. 37/2010** della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale e s. m. e i.;
- **Reg. (CE) n. 1760/2000** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio e s.m.i.;
- **Reg. (CE) n. 1099/2009** del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (abroga la direttiva 93/119/CE);
- **Nota del Ministero della Salute DGSAF 15111 del 18/07/2014** - Linee Guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento";
- **Reg. (CE) n. 1/2005** del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;
- **Nota del Ministero della Salute DGSAF 3782 del 08/05/2007** – regolamento 1/2005 – allegato I, Capo I, idoneità al trasporto: gestione degli animali affetti da lesioni, problemi fisiologici o patologie;
- **D.Lgs. 25 luglio 2007, n. 151** Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
- **Reg. (CE) n. 999/2001** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e s. m. e i.;
- **Decisione 2009/719/CE** che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE;

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brescia</p>	<p>DIREZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE</p>	<p>Rev.: 01 Data 20/05/2020 PAG. 3 DI 15</p>
--	--	---

- **Reg. (CE) n. 1069/2009** del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
- **Reg. (UE) N. 142/2011** della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
- D.lgs. 6 Novembre 2007, n. 193 - Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
- D.lgs. 19 novembre 2008, n. 194. Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;
- Legge 4 giugno 2010 n. 96 (legge comunitaria 2009) - esclusione dall'ambito di applicazione del D.lgs 194/08 degli imprenditori agricoli;
- **LEGGE 20 luglio 2004, n. 189 e s.m.i.** Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;
- *D.d.g. 18 settembre 2012 - n. 7983 - Disposizioni regionali per la gestione e la macellazione degli animali non idonei al trasporto [macellazione speciale d'urgenza (MSU)];*
- Nota Ministero della Salute n. 0025822-P-24/06/2014: Animali macellati d'urgenza - Regolamento (UE) n. 218/2014";
- Nota Ministero della Salute n. 12938 del 10/07/2012: Regolamento (CE) n. 1/2005. Pubblicazione sul portale del Ministero della Salute delle "Linee guida pratiche per valutare l'idoneità al trasporto di bovini adulti";
- Nota Ministero della Salute prot. 0008524-P-15/03/2012 con oggetto "Benessere animale - Idoneità degli animali per il trasporto al macello - reg (CE) n. 1/2005 art. 3, Reg. CE 854/2004, allegato I, sezione I, capitolo II, lettera C";
- Nota Ministero della Salute 11000 - P del 17 aprile 2009 - Indicazioni applicative del D.lgs 194/08;
- **Reg. (UE) 1053/2010** che modifica il regolamento (CE) n. 494/98 per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative nell'ambito del sistema di identificazione di un animale;
- **Nota DGSAF 2686 del 14/02/2012** - Regolamento (UE) 1053/2010 - Chiarimenti
- **Nota DGSAF 8717 del 08/05/2012** - Ammissione al macello di bovini provvisti di una sola marca auricolare - Indicazioni

Altri riferimenti

Circolare DGSA/VI/3872 del 08/05/2007 – Reg. (CE) 1/2005, All. I, Capo I – idoneità al trasporto: gestione degli animali affetti da lesioni, problemi fisiologici, patologie. – Metodi e procedure operative per l'eutanasia degli animali appartenenti alla specie equina, bovina, ovi-

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brescia</p>	<p>DIREZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE</p>	<p>Rev.: 01 Data 20/05/2020 PAG. 4 DI 15</p>
--	--	---

caprina e suina – del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali, IZSLER, Brescia
(https://www.izsler.it/izs_bs/allegati/2250/EUTANASIA.pdf)

"Linee guida pratiche per valutare l'idoneità al trasporto dei bovini adulti" – 2012 - realizzate dalla FVE, EUROGROUP FOR ANIMALS, UECBV (European Livestock and Meat Trading Union), ANIMALS' ANGELS, ELT
(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1786_allegato.pdf)

3. DEFINIZIONI

A dettaglio e integrazione delle definizioni generali e specifiche stabilite dalle normativa elencata nell'allegato "Riferimenti normativi in vigore", si richiamano le seguenti:

Abbattimento: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale.

Blocco Ufficiale: la procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti.

Corata: cuore, polmoni, trachea, fegato e i loro linfonodi.

Macellazione: l'abbattimento di animali destinabili all'alimentazione umana.

Macello: qualsiasi stabilimento utilizzato per la macellazione di animali terrestri rientrante nel campo di applicazione e riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004.

Macellazione speciale d'urgenza o di emergenza: la macellazione di un animale che, a seguito di un incidente o del verificarsi di una turba metabolica-funzionale, tali comunque da non rendere le carni inadatte al consumo umano, per considerazioni relative al suo benessere, venga condotta al di fuori di un macello.

Abbattimento d'emergenza: l'abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze.

Stordimento: qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea.

Allevatore/Detentore: persona fisica o giuridica, ad esclusione del trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea.

Trasportatore: persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi.

Macellatore: persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brescia</p>	<p>DIREZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE</p>	<p>Rev.: 01 Data 20/05/2020 PAG. 5 DI 15</p>
--	--	---

Veterinario Ufficiale: veterinario dell’Autorità Competente responsabile del controllo ufficiale

4. MODALITA OPERATIVE

In conformità alle disposizioni di cui al Reg. (CE) 853/2004, All. III, Sez. I, Cap. VI, un Veterinario Ufficiale può eseguire in allevamento nell’ambito della macellazione d’urgenza al di fuori del macello le pertinenti attività ispettive.

Tali attività riguardano nello specifico:

- visita Ante Mortem in allevamento;
- verifica del corretto stordimento;
- verifica del corretto dissanguamento;
- verifica degli attestati di idoneità degli operatori;
- verifica del rispetto delle buone prassi igieniche nel corso delle operazioni di dissanguamento, eviscerazione (eventuale), caricamento sul mezzo di trasporto.

4.1 Gestione delle richieste di macellazione d’urgenza fuori dal macello

L’operatore economico (proprietario, detentore, custode, anche temporaneo) responsabile di unghiatto domestico che intende procedere alla macellazione d’urgenza fuori dal macello deve contattare:

- il Distretto Veterinario Competente per territorio o il veterinario ufficiale per via telefonica.

Al ricevimento della richiesta di intervento si procede alla raccolta delle seguenti informazioni, in via preliminare:

- se il capo abbia o meno superato il tempo di attesa prescritto per i trattamenti farmacologici a cui è stato sottoposto; invitare a rendere prontamente disponibile in allevamento il registro dei trattamenti, per eventuale verifica;
- se il capo sia correttamente identificato e, ove previsto, richiedere la produzione di evidenza della richiesta di marca sostitutiva;
- richiedere la predisposizione della dichiarazione di provenienza e destinazione (Mod.IV) conforme al Decreto 28 giugno 2016, “Modifica dell'allegato IV del DPR 30 aprile 1996, n. 317, comprensiva di ICA.

In caso di mancato rispetto dei tempi di sospensione non ricorrono le condizioni per ammettere l’animale alla macellazione, pertanto di tale aspetto normativo dovrà essere data puntuale informazione all’OSA.

4.2 Visita Ante – Mortem in allevamento

Nel corso della visita Ante – Mortem in allevamento dovrà essere posta particolare attenzione alla:

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brescia</p>	<p>DIREZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE</p>	<p>Rev.: 01 Data 20/05/2020 PAG. 6 DI 15</p>
--	--	---

- verifica preliminare che il capo vivo non sia trasportabile allo stabilimento di macellazione nel rispetto di quanto previsto dal Reg. 1/2005. Nel caso in cui l'animale venga giudicato trasportabile secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) 1/2005, All. I, Capo I, punto 3, il Veterinario Ufficiale redige il "Certificato di idoneità al trasporto" (All. I alla Nota Ministeriale dell' 08.05.07;
- corretta identificazione dell'animale; laddove non ricorrano condizioni di tracciabilità del capo l'animale non può essere ammesso alla macellazione; nel caso si ravveda la possibilità di sanare la tracciabilità del capo, il capo è inviato alla macellazione e le carni poste in sequestro fino a regolarizzazione. Dovrà essere riportato nel certificato che è in corso regolarizzazione anagrafica;
- verifica di eventuali sintomatologie relative a condizioni sanitarie dell'animale che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla salute umana o degli animali, ponendo particolare attenzione a sintomi riferibili a malattie infettive e a sintomi neurologici;
- in particolare, il veterinario ufficiale provvede, a rilevare le seguenti condizioni per le quali l'animale è da ritenersi non ammissibile alla macellazione:
 - o sintomi di una malattia soggetta a denuncia obbligatoria;
 - o condizioni di ipertermia mediante rilievo termometrico, se ritenuto necessario;
 - o sintomi clinici di malattia sistemica;
 - o segni clinici di cachessia;
 - o grave abbattimento del sensorio;
- verifica di eventuale somministrazione di trattamenti farmacologici e, se del caso, del rispetto dei relativi tempi di sospensione, laddove previsti. Detta verifica è effettuata sulla base di quanto sottoscritto dal detentore nella apposita sezione del Mod. IV (Sezione B - Informazioni sui trattamenti e sulla catena alimentare - ICA). In corso di attività, ogni volta che lo ritenga opportuno, il veterinario ufficiale può procedere alla verifica dei registri aziendali. In caso di rilievo di irregolarità nell'uso del farmaco o nella registrazione dei trattamenti, il veterinario ufficiale provvede a documentare la condizione evidenziata, anche mediante evidenze fotografiche e, ove non vi dia seguito direttamente, richiede controllo di approfondimento, immediato o differito, di un collega afferente all'area competente;
- verifica presenza sull'animale di segni o lesioni che potrebbero deporre per uno stato prolungato di sofferenza con conseguenti riflessi relativi a:
 - o mancato rispetto del benessere degli animali;
 - o rischi per la sicurezza alimentare.

Il veterinario ufficiale, nel caso in cui lo ritenga opportuno e ove non sia possibile darvi seguito direttamente, provvede a segnalare la condizione rilevata, anche mediante evidenze fotografiche, al responsabile distrettuale dell'area competente per eventuali ulteriori interventi.

4.2.1 Ante - Mortem **FAVOREVOLE**

Nel caso in cui l'esito della visita Ante - Mortem fosse favorevole, il veterinario ufficiale redige il **CERTIFICATO UFFICIALE IN CASO DI MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO (Annesso 2 – fac-simile)** che ne attesta l'esito e nel quale vengono riportate tutte le informazioni pertinenti.

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brescia</p>	<p>DIREZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE</p>	<p>Rev.: 01 Data 20/05/2020 PAG. 7 DI 15</p>
--	--	---

Il certificato viene emesso in triplice copia, di cui:

- una copia accompagna l'animale al macello;
- una copia resta agli atti dell'allevamento;
- una copia viene trasferita al Distretto Veterinario competente sull'allevamento (che provvede, laddove sia disponibile l'apposita funzionalità e non vi abbia già provveduto il veterinario ufficiale, alla registrazione sul sistema informativo).

Il certificato ufficiale, integrato da ogni informazione anamnestica possa risultare utile al veterinario ufficiale del macello al fine di esprimere il giudizio di idoneità al consumo delle carni, deve accompagnare la carcassa unitamente a

- passaporto (quando previsto: bovini ed equini);
- informazioni relative alla catena alimentare (ICA);
- Mod. IV di accompagnamento dell'animale macellato;
- Allegato trattamenti farmacologici (ove necessario).

4.2.2 Ante - Mortem **SFAVOREVOLE**

Nel caso in cui la visita Ante - Mortem dovesse portare al rilievo di condizioni non compatibili con la macellazione, il veterinario ufficiale, ove l'allevatore/detentore non intenda intraprendere o proseguire con un percorso di cura, si assicura che l'animale sia destinato al più presto all'abbattimento e che la carcassa sia smaltita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Metodi di elezione (non esclusivi) per l'abbattimento nel rispetto del benessere animale:

- Eutanasia: è un atto medico-veterinario effettuato esclusivamente dal veterinario aziendale /libero professionista
- Abbattimento di emergenza: previo stordimento (pistola a proiettile captivo), con successiva morte dell'animale per iugulazione o enervazione (pithin rod) - può essere eseguito anche dal proprietario dell'animale.

Nel caso in cui il metodo di abbattimento preveda lo stordimento e il successivo dissanguamento, il sangue deve essere raccolto e avviato allo smaltimento congiuntamente alla carcassa in conformità al Reg. (CE) 1069/2009.

Si rammenta la registrazione in BDR dell'uscita per abbattimento per benessere.

Il veterinario ufficiale compila il certificato previsto per la macellazione speciale d'urgenza sbarrando le parti non pertinenti alla fattispecie e riporta al **punto 4** la dichiarazione dell'allevatore in merito ad eventuale percorso di cura o la destinazione ad abbattimento eutanasico, acquisisce sul documento la controfirma del proprietario/detentore degli animali a conferma del contenuto.

4.2.3 Registrazioni

Le prestazioni erogate in allevamento a seguito di richiesta di intervento per MSU devono essere registrate in SIVIAN specificando il tempo complessivo impiegato (della prestazione e dello spostamento) nonché riportando in nota se non è stata rilasciata certificazione per la macellazione.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brescia</p>	<p>DIREZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE</p>	<p>Rev.: 01 Data 20/05/2020 PAG. 8 DI 15</p>
--	--	---

In aggiunta, è resa disponibile in condivisione telematica una "Check-list MSU", accessibile ai veterinari delle tre aree funzionali, per la raccolta dati utilizzabili per successive revisioni della procedura stessa e per valutazioni sulla definizione del livello di rischio degli OSA, in fase di programmazione dei controlli ufficiali.

4.3 Stordimento e iugulazione

Tutti gli operatori che eseguono le operazioni di stordimento e jugulazione devono essere in possesso dell'apposito certificato di idoneità di cui al Reg. (CE) 1099/2009, in corso di validità.

Tali operazioni devono, inoltre, essere sempre eseguite sotto la supervisione del Veterinario Ufficiale presente, che ha eseguito la visita Ante - Mortem, il quale vigila sulla loro corretta esecuzione.

Lo stordimento deve essere eseguito con una delle metodiche autorizzate di cui al Reg. (CE) 1099/2009 e alle Linee Guida del Ministero della Salute.

Una volta stabilito che l'animale può essere macellato, il veterinario ufficiale consente le successive operazioni nel rispetto, per quanto possibile, delle condizioni riportate al paragrafo 4.3.1.

Nel procedere con le attività di stordimento e jugulazione è necessario verificare che:

- gli animali non siano movimentati, trascinati, agganciati, sospesi o sollevati in modo tale da provocare inutili sofferenze prima di essere stati adeguatamente storditi o abbattuti.

Il veterinario ufficiale che esegue la visita Ante - Mortem e che sorveglia le fasi della macellazione deve assicurarsi che il personale preposto:

- esegua lo stordimento "nel più breve tempo possibile" e risparmiando all'animale "dolori, ansia o sofferenze evitabili";
- gli animali storditi non riprendano conoscenza prima che sia intervenuta la morte.

Si ritiene che lo stordimento mediante pistola a proiettile captivo possa essere considerato metodo di elezione. Nel caso in cui lo stordimento avvenga con tale modalità è necessario che:

- siano applicate procedure finalizzate a prevenire, durante la movimentazione del capo in allevamento e durante il trasporto, la dispersione di MSR dal foro frontale;
- il dissanguamento avvenga con l'animale sospeso;
- il sangue sia essere raccolto in idoneo contenitore per il successivo conferimento al macello unitamente alla carcassa o, in caso di animali abbattuti d'urgenza non destinati al consumo umano, alla ditta specializzata incaricata dello smaltimento ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/09;
- al termine del dissanguamento dei capi destinati al macello, prima che gli stessi vengano caricati sul mezzo di trasporto, la ferita iugulatoria venga adeguatamente protetta con materiale impermeabile e pulito per evitarne l'insudiciamento e contenere il rischio di contaminazione delle carni;

4.3.1 Operazioni preliminari

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brescia</p>	<p>DIREZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE</p>	<p>Rev.: 01 Data 20/05/2020 PAG. 9 DI 15</p>
--	--	---

Prima di procedere allo stordimento dell'animale, si richiamano le buone pratiche per la corretta esecuzione delle fasi successive, mediante la preparazione da parte degli operatori presenti di tutto il materiale necessario all'esecuzione della macellazione e delle operazioni correlate, in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria e operativa:

- predisposizione di dispositivo di stordimento (pistola e cartucce), nonché strumento di riserva;
- attrezzature/sistemi per il sollevamento/appendimento dell'animale stordito;
- predisposizione di almeno 2 (due) coltelli per la jugulazione, di cui uno destinato al taglio della cute e uno alla rescissione dei vasi del collo;
- presenza di presidi e mezzi per adeguate pulizia e disinfezione dei coltelli;
- contenitori identificabili e chiudibili per la raccolta del sangue;
- sacchetti puliti o altro materiale adeguato alla protezione delle rime di taglio e al foro frontale, nonché di eventuali ferite aperte o perdite di escreti potenzialmente patologici e contaminanti;

4.4 Trasporto della carcassa al macello

Non è ammesso il trasporto in contemporanea sullo stesso mezzo, di capi sottoposti a macellazione d'urgenza e di animali vivi, anche se opportunamente separati.

Il capo stordito e iugulato deve essere caricato su un piano o vano di carico adeguatamente pulito e in condizioni igieniche trasferito nel più breve tempo possibile.

Nel caso in cui il trasporto preveda un **tempo superiore alle due ore**, il **mezzo deve essere refrigerato**, a meno che la temperatura esterna renda superflua la refrigerazione attiva.

Nel caso di **trasporto non refrigerato**, se al momento dell'arrivo al macello sono trascorse più di due ore dal momento della morte dell'animale, il capo viene dichiarato non idoneo al consumo umano e viene smaltito come sottoprodotto di origine animale.

Nel rispetto dei principi di biosicurezza e dei tempi di percorrenza stabiliti dal regolamento, è possibile caricare sullo stesso automezzo carcasse provenienti da allevamenti diversi.

4.5 Controlli in ingresso al macello

Al momento dell'arrivo al macello l'operatore del settore alimentare (OSA) responsabile **verifica il tempo di trasporto, annotando sulla documentazione di scorta l'ora di arrivo al macello** e avverte il Distretto Veterinario/Veterinario Ufficiale competente per il controllo sul macello, dell'arrivo presso lo stabilimento di un capo sottoposto alla macellazione d'urgenza fuori dal macello, affinché l'ispezione Post - Mortem possa essere condotta "quanto prima possibile" e comunque entro 24h dall'ora di macellazione dichiarata.

Nel caso in cui trascorrono più di due ore dal termine delle operazioni di macellazione, la carcassa e i visceri vanno refrigerati.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brescia</p>	<p>DIREZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE</p>	<p>Rev.: 01 Data 20/05/2020 PAG. 10 DI 15</p>
--	--	--

Il veterinario ufficiale incaricato della visita Post – Mortem al macello esegue le seguenti verifiche:

- presenza e corretta compilazione della documentazione di scorta;
- indicazione della data e dell’ora di abbattimento, in particolare nel caso di trasporto non refrigerato, ai fini del rispetto del requisito delle 2 ore;
- coerenza dei tempi di trasporto indicati con la effettiva distanza coperta dal mezzo nel tragitto dall’allevamento al macello;
- presenza di una protezione a livello del taglio iugulatorio e di altre eventuali ferite aperte, ivi compreso il foro frontale nel caso di stordimento con pistola a proiettile captivo (quando presente in macello all’arrivo della carcassa);
- presenza di apposito contenitore contenente il sangue raccolto in fase di dissanguamento (quando presente in macello all’arrivo della carcassa).

Qualora, durante la effettuazione delle verifiche sopra descritte, vengano riscontrate **irregolarità formali nella documentazione di scorta**, il veterinario ufficiale del macello richiede la regolarizzazione della stessa; viene comunque autorizzato il completamento delle operazioni di macellazione; il capo rimane in “BLOCCO UFFICIALE”.

Nel caso in cui l’irregolarità **non** venga risolta **entro le 48 ore successive** le carni vengono dichiarate non idonee al consumo umano e smaltite come sottoprodotto di origine animale (materiale categoria 1).

4.6 Post - Mortem e atti correlati

Superata la fase di verifica all’ingresso, il veterinario ufficiale incaricato esegue la **visita ispettiva Post – Mortem** e, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in merito alle macellazioni ordinarie, presta particolare attenzione al rilievo di:

- lesioni che permettano di confermare l’eventuale diagnosi formulata dal veterinario che ha eseguito la visita Ante – Mortem in allevamento;
- segni che possano deporre per scadenti condizioni di benessere animale prima della macellazione;
- Segni potenzialmente riconducibili a trattamenti farmacologici/terapeutici.

Nel corso delle operazioni di macellazione, durante la visita Post - Mortem, nonché per tutte le operazioni di campionamento ufficiale previsto dalla normative di riferimento specifico vigenti è necessario il:

MANTENIMENTO DELLA TRACCIABILITA’ DI CARCASSA, FRATTAGLIE E ALTRE PARTI DEL CAPO SOTTOPOSTO A MSU

Pertanto, dovrà essere **condivisa con l’OSA dell’impianto di macellazione** che lavora la MSU una **procedura dettagliata** che preveda almeno i seguenti punti:

4.6.1 Tracciabilità della carcassa (o delle due mezzene)

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brescia</p>	<p>DIREZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE</p>	<p>Rev.: 01 Data 20/05/2020 PAG. 11 DI 15</p>
--	--	--

- 4.6.1.a. se il capo è provvisto di entrambe le marche auricolari, nel corso delle operazioni di macellazione un orecchio con la marca resta in continuità anatomica con la testa e l'altro orecchio con la marca in continuità anatomica con una delle due mezzene.
- 4.6.1.b. se il capo è provvisto di una sola delle due marche auricolari si procede come segue:
- Se la lavorazione della carcassa avviene in presenza del Veterinario Ufficiale, l'OSA lascia l'orecchio con la marca auricolare in continuità anatomica con una delle due mezzene; il Veterinario Ufficiale appone sulla testa un sigillo correlato alla marca auricolare. Il numero di tale sigillo deve essere registrato sul registro di macellazione.
 - Se la lavorazione del capo avviene in assenza del Veterinario Ufficiale, l'OSA lascia l'intera testa scuoiata in **continuità anatomica con la carcassa (non divisa in mezzene)** e gli orecchi fino all'arrivo del Veterinario Ufficiale che, a quel punto, procede come sopra.

Le due mezzene devono restare correlate tra loro mediante codice di identificazione interno di tracciabilità, al fine di ottemperare agli obiettivi dei Reg. (CE) 178/2002 e 1760/2000.

Nel rispetto delle Buone Pratiche Igieniche, ogni orecchio dovrà essere rivestito con apposito sacchetto di plastica monouso, prima di entrare nella "zona pulita".

Nel caso in cui si perdesse la continuità anatomica tra l'orecchio con la marca auricolare e la mezzena (ad es. per distacco accidentale o per distruzione della mezzena a seguito di visita PM con immediata esclusione della stessa dal consumo), il Veterinario Ufficiale dovrà agganciare l'orecchio con marca auricolare sulla mezzena mediante utilizzo di sigillo ATS il cui numero dovrà essere riportato sul registro di macellazione.

4.6.2 Corrispondenza della corata con la carcassa:

- 4.6.2.a Se la lavorazione della carcassa avviene in presenza del Veterinario Ufficiale si procede al distacco della corata, identificata mediante apposita etichetta (prodotta dall'OSA), resistente, ben visibile, riportante il codice interno di tracciabilità e/o il numero di marca auricolare del capo, e alla divisione delle mezzene.
- 4.5.2.b. Se la lavorazione della carcassa avviene in assenza del Veterinario Ufficiale, l'OSA procede alla eviscerazione, lasciando la corata in continuità anatomica con la carcassa, che non deve essere segata in due mezzene.

4.6.3 Prelievi analitici

4.6.3.a **Post Mortem Favorevole**

In caso di **Visita Post – Mortem** con **esito favorevole**

Al termine delle operazioni di macellazione e della visita Post - Mortem, tutti i capi MSU sono sottoposti a prelievi per analisi di laboratorio per valutare la presenza di eventuali contaminazioni batteriche e/o di residui di sostanze antibiotiche.

Il **campionamento** è **ufficiale** di tipo **conoscitivo** in **unica aliquota** e in **unica unità campionaria**.

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Il prelievo è documentato mediante compilazione di specifico documento denominato “**Verbale di prelievo MSU (Modulo 1 allegato)**”.

Il Veterinario Ufficiale, di routine, esegue il prelievo di:

1. porzioni di muscolo e di fegato per gli esami batteriologici
- e**
2. porzioni di muscolo per la ricerca di sostanze inibenti.

I due campioni sono, di norma, riposti in un unico sacchetto antimanomissione su cui devono essere riportate le seguenti informazioni:

- matrice campionata;
- sede del prelievo;
- data del prelievo;
- n. verbale di prelievo;
- firma del prelevatore;
- firma dell’OSA;
- identificativo del capo campionato

Quindi: **1 capo = 1 sacchetto antimanomissione**

Tutte le informazioni di cui sopra, o parte di esse, potranno essere apposte sul sacchetto antimanomissione mediante apposita etichetta (vedi in seguito).

Nel dettaglio, il **Veterinario Ufficiale**, dopo la Visita Post – Mortem con esito favorevole, **procede come segue**:

- a. appone (o supervisiona l’apposizione) n. 1 sigillo prenumerato di ATS Brescia su ciascuna mezzena (applicazione a livello delle aponeurosi dei muscoli addominali obliqui);
- b. richiede all’OSA la compilazione e la stampa di **n. 3 verbali di campionamento (modulo dipartimentale specifico)** (n.1 per OSA, n.1 per ATS e n.1 per IZSLER) e di n.3 etichette (n.1 per ciascuna mezzena, n.1 per sacchetto antimanomissione).

Le etichette possono essere predisposte in formato elettronico (metodo preferibile) e devono contenere le SEGUENTI informazioni:

1	Numero del verbale di prelievo (vedi sotto)
2	Numero di identificazione del capo (marca auricolare o altro contrassegno)
3	Codice Aziendale
4	Numero dichiarazione di origine e provenienza degli animali (Mod. IV)

- c. verifica la correttezza dei dati di verbale;
- d. verifica la coerenza delle informazioni riportate sulle etichette e sui verbali;
- e. firma e timbra i documenti;
- f. applica le etichette come sopra o ne supervisiona l’applicazione da parte del personale del macello;

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brescia</p>	<p>DIREZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE</p>	<p>Rev.: 01 Data 20/05/2020 PAG. 13 DI 15</p>
--	--	--

- h. procede al prelievo, solo se i sacchetti sono correttamente etichettati/compilati, nel rispetto delle seguenti regole:
- il prelievo dei campioni può essere effettuato dall'OSA (mediante coltello pulito e sanificato) **sotto controllo diretto del Veterinario Ufficiale che presenza e verifica la corrispondenza dei campioni con l'identificazione del capo cui appartengono** mediante lettura della marca auricolare;
 - il prelievo del muscolo viene effettuato sulla mezzena riportante la marca auricolare;
 - *ove la prassi e la logistica dell'impianto di macellazione non consentano di agire diversamente garantendo comunque la tracciabilità¹*, il prelievo dei campioni deve essere effettuato e concluso su un capo alla volta, ponendo la porzione di muscolo e di fegato nel sacchetto antimanomissione etichettato/compilato.
- i. Prima di procedere al successivo prelievo, chiude il sacchetto in modo sicuro.
- j. Procede come sopra per ciascun capo MSU.
- j. Sigilla ogni busta antimanomissione prima di lasciare l'impianto.
- k. Non deve lasciare in custodia all'OSA prelievi non opportunamente racchiusi in busta antimanomissione.
- l. Al termine di tutte le operazioni, registra sul registro di macellazione i dati relativi alla visita AM e PM, il numero di verbale e il n. della busta antimanomissione; se pertinente, i numeri dei sigilli utilizzati per garantire la tracciabilità in caso di anomalie (es. presenza di 1 sola *marca auricolare*).

Il trasporto e la consegna dei campioni presso IZSLER è effettuato a cura dell'OSA e/o da personale ATS all'uopo incaricato.

4.6.3.b Post Mortem Sfavorevole

In caso di **Visita Post – Mortem** con **esito sfavorevole** il Veterinario Ufficiale procede secondo il caso a una delle seguenti opzioni:

- **PRIMA POSSIBILITA'**

Si procede allo smaltimento delle carni senza procedere ad accertamenti analitici (ad eccezione di Test BSE ove previsto) provvedendo ad annotare in Registro di macellazione le motivazioni di esclusione dal consumo

- **SECONDA POSSIBILITA'**

Il veterinario ufficiale provvede ad effettuare i prelievi di cui al punto 4.6.3.a. Qualora non sussistano le condizioni per una adeguata conservazione delle carni in attesa degli accertamenti analitici (carenza di spazio o condizioni igienico sanitarie delle carni incompatibili con la conservazione), si procede allo smaltimento delle stesse predisponendo al prelievo e

¹ Rispetto alle specifiche modalità di campionamento è possibile modulare per ogni macello una Istruzione Operativa che, fatti salvi i principi di inequivocabile tracciabilità dei capi, sia adeguata alla struttura e alla logistica peculiare dell'impianto in questione.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brescia</p>	<p>DIREZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE</p>	<p>Rev.: 01 Data 20/05/2020 PAG. 14 DI 15</p>
--	--	--

conservazione di una porzione di muscolo del collo in continuità anatomica con il padiglione auricolare provvisto di marca auricolare al fine di garantire adeguata tracciabilità in caso si rendano necessari ulteriori possibili approfondimenti analitici.

Si dispone blocco per parti anatomiche conservate.

4.6.4 Test BSE

Qualora la macellazione speciale d'urgenza interessi animali della specie bovina:

- **di età superiore a 48 mesi** se nati in Stati membri inclusi nella lista dei paesi autorizzati a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE (Rif. Decisione UE 2013/76, recante modifica della decisione 2009/719/CE);
- o capi **di età superiore a 24 mesi** se nati in Stati membri non inclusi nella lista o nati in Paesi Terzi;

il veterinario ufficiale provvede al prelievo sistematico di campioni di tessuto nervoso per diagnosi di BSE.

Pertanto, alle carni non potrà essere apposto il BOLLO SANITARIO prima della conclusione, con esito favorevole, delle analisi richieste.

4.6.5 Non Conformità alle analisi batteriologiche

Il riscontro della presenza di germi patogeni nelle masse muscolari profonde costituisce sempre motivo di non idoneità delle carni per il consumo umano.

La presenza di Salmonella a livello del fegato deve fare dichiarare le carni non edibili.

4.6.6 Non Conformità alla ricerca per INIBENTI

Nel caso in cui l'esame per la **ricerca delle sostanze inibenti** dia **esito non negativo**, le carni dell'animale non possono essere immesse al libero consumo.

Nell'ambito del **Piano Nazionale Residui**, il Veterinario Ufficiale invia tempestiva comunicazione (e documentazione) al proprio referente distrettuale, esegue il prima possibile e, comunque, **entro 48h dall'emissione** del rapporto di prova "**non negativo**" un ulteriore prelievo di muscolo da inviare al laboratorio dell'IZS come:

"**Campione su sospetto** – tipologia di campionamento: **clinico-anamnestico** – a seguito di MSU" e dettagliando, nel medesimo verbale, il quesito diagnostico "**ANTIBATTERICI**".

Il campione è **ufficiale, legale, in 5 aliquote di 1 unità campionaria/cad.**

Il Veterinario Ufficiale pone la carcassa, le frattaglie e altro materiale relativo al capo sospetto, non già eliminato, **SOTTO SEQUESTRO** e informa il referente PNR del Distretto.

Nel caso in cui i SOA o parte di essi dovessero essere stati movimentati come materiale di categoria 3, dovrà essere attivata procedura di rintraccio, per i successivi adeguati provvedimenti.

Qualora si renda necessario avviare a distruzione le carni prima della conclusione dell'iter analitico e delle azioni conseguenti si predispone il prelievo e conservazione di una porzione di

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brescia</p>	<p>DIREZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE</p>	<p>Rev.: 01 Data 20/05/2020 PAG. 15 DI 15</p>
--	--	--

muscolo del collo in continuità anatomica con il padiglione auricolare provvisto di marca auricolare al fine di garantire adeguata tracciabilità.

4.6.7 Giudizio di idoneità al consumo umano

Nel caso in cui, a seguito della valutazioni di cui sopra, venga emesso un giudizio di **non idoneità** al consumo il veterinario ufficiale:

- dispone l'invio della carcassa al trattamento come sottoprodotto di origine animale secondo le disposizioni contenute nel Reg. 1069/2009.
- registra sul registro ufficiale di macellazione gli estremi dei rapporti di prova sfavorevoli.
- comunica i risultati delle pertinenti ispezioni ed eventuali altre informazioni (es: esiti analitici) all'azienda di provenienza degli animali utilizzando l'apposito modulo "ICA di ritorno capi esclusi dal consumo".

Nel caso in cui, a seguito della valutazioni di cui sopra, le carni vengano **ammesse al consumo** il veterinario ufficiale:

- dispone lo SBLOCCO della carcassa;
- autorizza l'apposizione del BOLLO SANITARIO sulla carcassa in conformità alle disposizioni del pertinente regolamento vigente;
- registra sul registro ufficiale di macellazione gli estremi dei rapporti di prova favorevoli.

Gli animali oggetto di macellazione speciale d'urgenza al di fuori del macello saranno registrati dall'operatore del macello in BDR/BDN mediante un campo specifico all'uopo dedicato.

4.6.8 ICA di ritorno

Il Veterinario Ufficiale del macello, ove necessario, predispone le Informazioni della Catena Alimentare di ritorno alla azienda di origine dei capi macellati, nel rispetto dei contenuti proposti con modello di cui al Reg. (UE) 627/2019, applicando i dettagli delle indicazioni operative dipartimentali, ove definiti.

Modulo allegato:

1. Fac-simile "CERTIFICATO UFFICIALE IN CASO DI MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO" – come da Allegato V del Reg. (UE) 628/2019

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ATS Brescia		DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	ATS Brescia – Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia Tel. 030.3839005 – Fax 030.3839009
<input type="checkbox"/> Distretto Veterinario Brescia Viale Duca degli Abruzzi, 15 25124 Brescia Tel. 030.3839013 – Fax 030.3839055 distrettoveterinariobrescia@ats-brescia.it	<input type="checkbox"/> Distretto Veterinario Lonato Via Girelli, 1 25017 Lonato d/Garda Tel. 030.3839651 – Fax 030.3839650 distrettoveterinariolonato@ats-brescia.it	<input type="checkbox"/> Distretto Veterinario Leno Piazza Donatori di Sangue, 1 25024 Leno Tel. 030.3839685 – Fax 030.3839675 distrettoveterinariolen@ats-brescia.it	<input type="checkbox"/> Distretto Veterinario Rovato C.na Basciarelli – Loc. Piscine 25038 Rovato Tel. 030.3838901 – Fax 030.3838900 distrettoveterinariorovato@ats-brescia.it

**CERTIFICATO UFFICIALE IN CASO DI MACELLAZIONE D'URGENZA
AL DI FUORI DEL MACELLO**

(in conformità dell'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione)

N. (prenumerato) Nome del Veterinario Ufficiale _____

1. Identificazione degli animali

Specie _____

Numero di capi _____

Marchio di identificazione _____

2. Luogo della macellazione d'urgenza

Indirizzo e Cod. Az. _____

Identificazione del locale di stabulazione (*facoltativo*) _____

3. Destinazione degli animali

Gli animali verranno trasportati al seguente macello (*ragione sociale e numero di riconoscimento*):

Con il seguente mezzo di trasporto (*ragione sociale trasportatore e targa del mezzo*):

4. Altre informazioni pertinenti

5. Dichiarazione


Il sottoscritto dichiara che:

- 1) gli animali di cui sopra sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle ore _____ del _____ (*data*) e giudicati idonei alla macellazione;
- 2) sono stati macellati alle ore _____ del _____ (*data*) e la macellazione e il dissanguamento sono stati eseguiti correttamente;
- 3) il motivo della macellazione d'urgenza è stato: _____
_____;
- 4) sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e il benessere degli animali:
_____;
- 5) agli animali sono stati somministrati i seguenti trattamenti¹ _____
_____;
- 6) i registri e la documentazione riguardanti detti animali sono conformi alle normative vigenti e non determinavano il divieto di macellarli.

Fatto a (*luogo*) _____

Il (*data*) _____

Il Veterinario Ufficiale (*Timbro e firma*)



¹ Trattamenti farmacologici **sulla base di quanto sottoscritto dal detentore degli animali** nella "Dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali" – Mod. 4. Non è consentito l'invio al macello di animali per i quali non siano stati rispettati i tempi di sospensione dei trattamenti dichiarati.